

COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di Genova

**Regolamento per il servizio di
trasporto scolastico**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

SOMMARIO

- Art. 1. Istituzione, oggetto e finalità
- Art. 2. Utenti del servizio
- Art. 3. Domanda per fruire del servizio
- Art. 4. Organizzazione del servizio a mezzo scuolabus
- Art. 5. Rilascio dell'alunno trasportato a mezzo scuolabus
- Art. 6. Orario del trasporto effettuato a mezzo scuolabus
- Art. 7. Comportamento e responsabilità degli alunni trasportati a mezzo scuolabus
- Art. 8. Sanzioni
- Art. 9. Tariffe del servizio – criteri
- Art. 10. Attività extrascolastiche
- Art. 11. Abrogazione di norme
- Art. 12. Rinvio
- Art. 13. Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1 - Istituzione, oggetto e finalità

1. Il Comune istituisce ed organizza il servizio di trasporto scolastico presso i plessi posti nel suo territorio.
2. Il servizio è finalizzato al trasporto luogo di residenza – scuola e scuola – luogo di residenza degli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori.
3. La distanza minima tra il luogo di residenza del bambino richiedente e l'edificio scolastico deve superare i 2.000 mt.
4. L'Ufficio Pubblica Istruzione, sentita la Giunta Municipale, potrà derogare alla distanza di cui al punto precedente valutando situazioni di evidente disagio logistico e di difficoltà di collegamento, fermo restando la disponibilità dei posti sullo scuolabus.
5. Il servizio viene attuato mediante la concessione di tessere e biglietti utilizzabili sui mezzi extraurbani o per mezzo del trasporto con scuolabus.

Articolo 2 - Utenti del servizio

1. Del servizio scolastico possono usufruire gli alunni ed i bambini residenti nel Comune che frequentano:
 - a) la scuola dell'obbligo;
 - b) la scuola materna.
2. Il servizio potrà essere esteso anche ad alunni residenti in altri Comuni, d'intesa con le Amministrazioni interessate e previa deliberazione della Giunta Municipale o qualora intercorrano tra gli Enti interessati appositi rapporti di convenzionali.

Articolo 3 - Domanda per fruire del servizio

1. La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata ogni anno scolastico al servizio comunale competente entro il termine stabilito dal Servizio stesso.
2. Decorso il termine stabilito per le presentazioni delle domande, potranno essere accolte solamente quelle che non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.
3. Ogni utente del servizio di trasporto scolastico dovrà versare una quota annuale, quale contributo spesa per il servizio stesso, che verrà stabilita dall'Amministrazione comunale con apposito atto deliberativo e che non sarà variata nel corso dell'anno scolastico, ma che potrà essere aggiornata di anno in anno.
4. Qualora i familiari tenuti al pagamento della quota per il trasporto non vi provvedano entro i termini stabiliti dall'amministrazione comunale, si procederà alla riscossione coattiva a norma di legge.
5. Eventuali richieste di esenzione, riduzione e dilazione del pagamento, dovranno essere presentate ai servizi comunali competenti.
6. All'atto della presentazione della domanda i genitori dei bambini per i quali viene richiesto il servizio di trasporto scolastico devono dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne tutte le prescrizioni, senza riserva alcuna.

Articolo 4 - Organizzazione del servizio a mezzo scuolabus

1. Il trasporto viene effettuato da casa a scuola e ritorno in base ai percorsi determinati annualmente.
2. I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate all'inizio dell'anno scolastico (il più vicino possibile a casa e in luoghi non pericolosi), fermo restando che non potranno essere percorse strade

private o strade che non consentano il transito e le manovre dello scuolabus e che non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.

3. E' facoltà dell'amministrazione comunale stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità e tempi di percorrenza.
4. Gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa, purché non vari nel corso dell'anno scolastico, da quella prossima al luogo di residenza su richiesta scritta dai genitori preventivamente presentata all'ufficio competente; tale variazione viene eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale di percorso.
5. Il servizio di trasporto scolastico non si attua durante l'intervallo mensa nei confronti degli utenti che effettuano il rientro pomeridiano. Eventuali richieste in deroga verranno sottoposte all'esame dell'Amministrazione comunale e dovranno essere formulate mediante istanza scritta e adeguatamente motivata. Tali deroghe concesse potranno essere annullate in qualunque momento dall'Amministrazione comunale per esigenze di servizio.

Articolo 5 – Rilascio dell'alunno trasportato a mezzo scuolabus

1. Al momento dell'iscrizione i genitori, congiuntamente o singolarmente nel caso di genitore affidatario, dovranno fornire i nominativi (comprensivi di accettazione della delega, carta di identità e recapito telefonico) di tutti gli adulti autorizzati al ritiro degli alunni.
2. Gli alunni potranno essere consegnati solo agli adulti compresi negli elenchi formati ai sensi del precedente comma tenendo presente, che, naturalmente, lo scuolabus potrà attendere sulle fermate solo il tempo necessario per le operazioni di salita/discesa. In caso di assenza degli adulti autorizzati ai sensi del presente articolo, gli alunni saranno consegnati all'Istituto Centro Assistenza Infantile fino all'arrivo di uno degli adulti autorizzati, previamente informato telefonicamente. In tali casi i genitori sono tenuti a corrispondere una tariffa oraria stabilita dalla Giunta Municipale a copertura dei costi di gestione del servizio.
3. Eventuali deroghe ai precedenti articoli potranno essere valutate su specifica e motivata richiesta presentata dai genitori.

Articolo 6 – Orario del trasporto effettuato a mezzo scuolabus

1. Gli orari di trasporto scolastico, stabiliti dal comune, tengono conto degli itinerari, delle categorie degli utenti e delle esigenze delle scuole.
2. Gli orari sono comunicati alle famiglie e resi pubblici presso il Comune e presso gli istituti scolastici.
3. Il Comune si riserva di modificare gli orari per motivi di ordine pubblico, per calamità naturali e per cause di forza maggiore.

Articolo 7 - Comportamento e responsabilità degli alunni trasportati a mezzo scuolabus

1. I genitori degli alunni sono responsabili di ogni danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi ed anche a se stessi.
2. Gli alunni devono quindi astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.

3. Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.
4. Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori;
5. Tutti i danni e i guasti arrecati dai viaggiatori ai veicoli devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale sui bambini che hanno arrecato il danno.
6. Il trasporto scolastico non contempla oneri e responsabilità per le operazioni di accompagnamento e di prelevamento degli utenti al di fuori degli autoveicoli adibiti al trasporto.

Articolo 8 - Sanzioni

1. Per chi si comporta in modo scorretto l'Amministrazione comunale adatterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota la situazione alle famiglie:
 - a) richiamo verbale;
 - b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
 - c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.

Articolo 9 - Tariffa del servizio - Criteri

1. La Giunta comunale, su proposta del Responsabile del servizio, determina annualmente la tariffa.
2. La tariffa viene corrisposta all'inizio di ogni anno, prima dell'avvio del servizio stesso, nel termine stabilito dall'ufficio competente.
3. Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento diretto sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune.
4. Per le esenzioni e le agevolazioni dei residenti trova applicazione lo speciale regolamento comunale.
5. Qualora la richiesta del servizio riguardi un periodo pari o minore al 50% della frequenza sull'anno scolastico, verrà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa dovuta (51% - 100% frequenza scolastica = 100% tariffa; 0 - 50% frequenza scolastica = 50% tariffa).
6. Qualora il Comune, relativamente ai trasporti previsti dall'art. 1 quarto comma del presente regolamento, non possa effettuare il trasporto completo (andata e ritorno) per motivi inerenti l'organizzazione e il funzionamento del trasporto scolastico, potrà avvalersi della facoltà di offrire il servizio di sola andata o di solo ritorno, applicando una tariffa pari al 55% del dovuto.

Articolo 10 - Attività extrascolastiche

1. L'utilizzo dei veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal comune.
2. Nei casi in cui i veicoli siano utilizzati per le attività di cui al precedente comma e che comportino l'effettuazione di percorsi superiori a 50 Km, devono essere dotati di cronotachigrafo.

3. Qualora il trasporto venga effettuato fuori dal territorio del comune il veicolo deve essere in possesso della necessaria documentazione autorizzatoria rilasciata dalle autorità organizzatrici.

Articolo 11 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Articolo 12 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 13 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.